



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2016 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. **Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.**

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

La presente proposta provvede pertanto a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2016 (55.000.000 euro), sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la definizione del riparto relativo all'anno 2015, nonostante sia stata riconosciuta la necessità di un aggiornamento degli stessi attese le modifiche intercorse nel corso dell'anno 2016 nel settore della sanità penitenziaria, con particolare riferimento alla quasi cessata attività degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Il mancato raggiungimento in tempo utile di una convergenza tra le regioni e le province autonome sui nuovi criteri da adottare non ha, infatti, consentito di provvedere alla convocazione del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, chiamato a fornire indicazioni vincolanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sui criteri da applicare ai fini della predisposizione del riparto. Tuttavia, il confronto tra le regioni sui temi legati alla rivisitazione dei criteri di riparto del finanziamento della sanità penitenziaria proseguirà, al fine di giungere ad una rideterminazione dei criteri da applicare in sede di predisposizione della proposta di riparto 2017 che non escludano la possibilità di operare opportune rimodulazioni tra le regioni in ragione delle somme assegnate con la presente proposta relativa all'anno 2016. Lo stesso coordinamento interregionale per gli aspetti economico-finanziari ha proposto di effettuare il riparto in continuità con l'anno 2015, in considerazione della imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2016, nella consapevolezza che i criteri vadano ridiscussi ed aggiornati, al fine di arrivare alla formulazione di una proposta per l'anno 2017, entro la fine del

mese di febbraio p.v. al fine di tenere conto dell'evoluzione normativa e della nuova organizzazione territoriale a livello regionale, per effetto della conclusione del processo di chiusura degli OPG.

Essendo prevista la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari dal 1 aprile 2015 ai sensi della normativa sopra richiamata, dovendo utilizzare per le ragioni descritte, in coerenza con i criteri adottati nella proposta di riparto relativa all'anno 2015, i dati relativi alle presenze presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, si ritiene di utilizzare ai fini del presente riparto i dati della popolazione presente presso gli stessi ospedali al 31 dicembre 2014.

La presente proposta prevede quindi di ripartire il 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2015 (dati ISTAT), ed il restante 50% sulla base del numero delle persone, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione di provenienza, come comunicato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia con nota n. 0318559 del 24 settembre 2015.

Tali criteri si basano sull'assunzione che le spese di funzionamento conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, per il Servizio sanitario nazionale, siano correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale, destinati ad accogliere una quota degli attuali internati negli OPG.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna** ed alla Regione **Valle d'Aosta** che hanno già completato detto trasferimento, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione), ed ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione).

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

Per la Regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). Le risorse assegnate a detta Regione vengono accantonate.

Relativamente alla Regione **Sicilia** le funzioni di sanità penitenziaria risultano essere state trasferite ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, nel quale si stabilisce, all'articolo 7, comma 2, che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono chiamati

a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale. In applicazione di quanto sopra richiamato, con il presente riparto viene effettivamente riconosciuta in favore della Regione Sicilia la somma di 4.339.299,00 euro per il periodo di svolgimento della funzione che decorre dal 5 aprile 2016 (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 222/2015) al 31 dicembre 2016 pari al 74,04% dell'intero importo annuale di 5.860.456,00 euro individuato su base annua per la Regione Sicilia.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2016 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-4ter del decreto-legge 21/11 convertito nella legge 9/2012)

	Popolazione residente al 31.12.2015		n° INTERNATI		TOTALE
	Popolazione residente al 31.12.2015	50% QUOTA COMPLESSIVA	n° Internati: OPG al 31.12.2014	50% QUOTA COMPLESSIVA	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1a + 2a)
Piemonte	4.404.246	1.996.467	41	1.677.827	3.674.294
Vaile d'Aosta	127.329	57.719	0	0	57.719
Lombardia	10.008.349	4.536.835	120	4.910.714	9.447.549
P.A. Bolzano	1.059.114	480.102	4	163.690	643.792 (*)
Trento					
Veneto	4.915.123	2.228.050	35	1.432.292	3.660.342
Friuli Venezia Giulia	1.221.218	553.584	8	327.381	880.965 (**)
Liguria	1.571.053	712.166	31	1.268.501	1.980.767
Emilia Romagna	4.448.146	2.016.367	25	1.023.065	3.039.432
Toscana	3.744.398	1.697.354	42	1.718.750	3.416.104
Umbria	891.181	403.977	7	286.458	690.435
Marche	1.543.752	699.791	10	409.226	1.109.017
Lazio	5.888.472	2.689.274	86	3.519.345	6.188.619
Abruzzo	1.326.513	601.315	13	531.994	1.133.309
Molise	312.027	141.443	6	245.536	386.979
Campania	5.850.853	2.652.220	84	3.437.500	6.089.720
Puglia	4.077.166	1.848.200	18	736.607	2.584.807
Basilicata	573.694	260.058	5	204.613	464.671
Calabria	1.970.521	893.247	30	1.227.679	2.120.926
Sicilia	5.074.261	2.300.188	87	3.580.268	5.860.456 (***)
Sardegna	1.658.138	751.642	20	818.452	1.570.095
TOTALE	60.665.551	27.500.000	672	27.500.000	55.000.000

(*) Provincia autonoma di Trento e di Bolzano: importi non trasferiti ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2008, n. 191.

(**) Friuli Venezia Giulia - somme accantonate per funzione non trasferita

(***) Regione Sicilia: l'importo trasferibile è pari a 4.339.299,00 euro, in corrispondenza con il periodo di svolgimento della funzione (5 aprile-31 dicembre 2016).

FORNITE DATI:

Popolazione residente al 31.12.2015: ISTAT

N° internati al 31.12.2014: Dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Min. Giustizia - nota n. 31/8559 del 24.09.2015

quota complessiva 55.000.000 euro

quota in proporzione alla popolazione residente 27.500.000 euro

quota in proporzione al numero degli internati 27.500.000 euro

	data inizio	data fine	giorni	%	Totale importo
Min. Giustizia	01/01/2016	05/04/2016	95	25,98%	1.521.157
Regione Sicilia	05/04/2016	01/01/2017	271	74,04%	4.339.299
			366		5.860.456